

# COMUNE DI CASTELLEONE

## PROVINCIA DI CREMONA

### **REGOLAMENTO recante CRITERI COMUNALI** **in materia di autorizzazioni per l'attività di** **Somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi**

#### **Art. 1** **Norme di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
- dalla Delib. G.R. 23 gennaio 2008, n° 8/6495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30/2003.

#### **Art. 2** **Durata di validità degli indirizzi**

I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale.

In conformità a quanto previsto al punto 21.1.dalla delibera di Giunta Regionale n° 6495/2008 del 23 gennaio 2008, i criteri stabiliti dal presente articolo hanno validità quadriennale a decorrenza dalla data di approvazione.

#### **Art. 3** **Ambito di applicazione delle presenti disposizioni**

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per:

- 1) l'apertura permanente in sede fissa,
- 2) il trasferimento di sede,
- 3) il subingresso nella titolarità,

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

#### **Art. 4** **Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento**

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune.

Nella domanda devono essere indicati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante;

- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche;

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso **prima dell'inizio dell'attività, e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale:**

“a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF ;

f) l'autorizzazione sanitaria o la richiesta per il rilascio della stessa, necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;

g) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

h) la documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001 e della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002 e prevista dalla L. 447/95.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune territorialmente competente, per la durata di 15 giorni.

#### **Art. 5**

#### **Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza;

- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge vigente.

#### **Art. 6**

##### **Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento**

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente la comunicazione dovrà essere inoltrata all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico ai fini igienico-sanitari.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea (non superiore a 30 giorni continuativi e/o annui) di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

#### **Art. 7**

##### **Cessazione di attività**

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Ai sensi delle L.r. 1/2007 e 8/2007 e successivi provvedimenti attuativi nei casi specificati al presente articolo il titolare dovrà presentare modello SCIA debitamente compilato al Comune.

**Art. 8**  
**Criteria comunali e suddivisione del territorio comunale in zone**

Questa Amministrazione Comunale provvede a tener conto degli aspetti urbanistico territoriali ai fini di favorire una corretta dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine l'Amministrazione Comunale dispone di considerare l'intero territorio comunale come unica zona.

**Art. 9**  
**Dotazione di spazi destinati a Parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione**

In relazione alla **zona unica e quindi all'intero territorio**, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che le nuove autorizzazioni per pubblico esercizio possano essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di parcheggi su spazio privato destinati a parcheggio per la clientela; pari al 100% della superficie da adibire alla somministrazione, non derogabili; tali spazi, che dovranno essere reperiti in un raggio al massimo di 200 metri dall'esercizio, potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto. Inoltre dovrà essere espressa la disponibilità alla cessione o richiesta l'autorizzazione alla monetizzazione dello standard urbanistico in base all'incremento di peso insediativo fino al concorso del 150% della superficie di somministrazione.

Relativamente alla richiesta di monetizzazione l'amministrazione valuterà l'accoglimento o la mancata concessione in relazione all'effettiva impossibilità di reperimento di parcheggi in loco.

Non possono essere computati al fine dei sopraccitati spazi necessari i parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività anche se siti nelle vicinanze dell'esercizio.

Il plateatico, altrimenti detto spazio pertinenziale, qualora occupato per un periodo di 9 mesi annui minimi, essendo superficie di somministrazione, concorre al calcolo succitato; non concorrono al calcolo succitato le forme di occupazione temporanea ancorché ritenute ampliamenti che abbiano durata continuativa e/o annuale inferiore ai suddetti 9 mesi.

**Art. 10**  
**Limiti di distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari**

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa, con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di traffico di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, devono essere rispettati i seguenti limiti di distanza:

- a) 100 mt da incroci viari e/o rotatorie;

Tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve.

In riferimento alla lettera a, eventuali deroghe ai limiti di distanza sopra indicati potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere in proprietà od in uso esclusivo idonei spazi di manovra o parcheggi privati così da non creare problemi di traffico e di viabilità.

**Art. 11**  
**Impatto acustico e ambientale**

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R. n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.

Per i locali che volessero svolgere anche attività di intrattenimento potranno essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici; in ogni caso dovranno essere rispettati limiti di normale tollerabilità del rumore ed i limiti di zonizzazione acustica stabiliti dal piano comunale o, in mancanza, dalle disposizioni di legge.

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

L'utilizzo di casse acustiche all'esterno del locale dovrà rispettare i limiti di normale tollerabilità acustica ed i limiti di zonizzazione acustica stabiliti dal piano comunale o, in mancanza, dalle disposizioni di legge. In caso contrario, ovvero in caso di accertata violazione dei suddetti limiti, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, specifici provvedimenti di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza, ovvero provvedimenti di limitazione, inibizione e/o divieto allo svolgimento dell'attività, sia per l'attività di somministrazione sia per l'utilizzo delle casse acustiche esterne.

Quest'ultima previsione si applica anche agli spettacoli, ai trattenimenti, alle feste e/o manifestazioni all'aperto di qualunque genere da tenersi sul territorio comunale ed in tal caso i provvedimenti di limitazione, inibizione e/o divieti saranno adottati nei confronti dell'evento.

**Art. 12**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R.D. n° 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia

di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 6/2010 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Una volta ottenuta l'autorizzazione amministrativa comunale di cui al presente articolo l'esercente prima o contestualmente all'avvio dell'attività dovrà presentare al comune il modello SCIA debitamente compilato per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande come previsto dalle norme vigenti.

### **Art. 13** **Diniego dell'autorizzazione**

L'avvio del procedimento di diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

### **Art. 14** **Revoca dell'autorizzazione**

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 76 del Legge Regionale n° 6/2010 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 ovvero 66 della Legge Regionale n° 6/2010;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 75 della Legge Regionale n° 6/2010;

**Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d), si intendono a titolo esemplificativo le seguenti fattispecie:**

- 1) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- 2) Ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
- 3) Ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- 4) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

**Art. 15**  
**Autorizzazioni temporanee**

In occasione di riunioni straordinarie di persone e/o manifestazioni di qualunque tipo il richiedente può presentare modello SCIA debitamente compilato relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dalle (MODIFICARE) L.r 1/2007, L.r. .8/2007 e successivi provvedimenti attuativi.

In tal caso la SCIA sostituisce l'autorizzazione temporanea e non può avere durata superiore a quella della manifestazione ed ha validità solo in relazione ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Qualora la manifestazione necessiti di licenza T.U.L.PS. ex artt. 67, 68, 80 la SCIA potrà essere presentata esclusivamente dopo l'avvenuto rilascio della suddette licenze di P.S.

**Art. 16**  
**Divieto di somministrazione di superalcolici**

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto, sagre e fiere.

**Art 17**  
**Subingresso nell'attività di somministrazione**

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010.

L'effettivo trasferimento è comprovato da atto pubblico ovvero scrittura privata con firme autenticate da Notaio come stabilito dalle disposizioni codicistiche per le imprese soggette a registrazione.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al Comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 65 e 66 della legge regionale 6/2010; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

**Art. 18**  
**Orari degli esercizi di somministrazione**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono comunicati dagli esercenti entro i limiti stabiliti con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni regionali approvate con la Delib. G.R. 23 gennaio 2008, n° 8/6495 e succ. mod. & i;

### **Art. 19** **Installazione di videogiochi**

**E' VIETATA** l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D. n° 773/1931 (escluso le sale bingo)
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

**E' POSSIBILE** l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari: 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 5 mq (il numero complessivo non deve superare il doppio del numero dei giochi delle altre tipologie installate presso il medesimo punto vendita).
- f) Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del tulps: 1 ogni 5 mq fino ad un max di 24 apparecchi (nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 mq è possibile installare fino ad 8 apparecchi);
- g) Circoli privati di cui al DPR 235/2001: si osservano le disposizioni previste per le agenzie di raccolta scommesse (lett. F del presente articolo), con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

### **Art 20** **Sorvegliabilità dei locali**

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal Decreto del Ministro dell'interno 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

### **Art 21** **norma finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di legge e regolamentari attualmente in vigore.